



Legge aggirata

Dopo il caso dell'agosto 2014, di nuovo una sentenza creativa che contrasta le norme vigenti. La bimba, che è in età scolare, è nata con fecondazione artificiale all'estero. I giuristi: decisione infondata e illegittima

hanno
detto

BINETTI (AP)

«Se passasse la legge pronto un referendum»

«Sembra impossibile che il giudice, battendo in velocità il Parlamento su una decisione così delicata e controversa, ignorasse che si tratta di un punto di enorme rilevanza dal punto di vista tanto legislativo quanto antropologico. In ogni caso, se la legge sulla stepchild adoption passasse, è già pronto un referendum abrogativo che parlerà al cuore e alla testa degli italiani»



GASPARRI (FI)

«Siamo oltre il diritto. È urgente una norma»

«È evidente che siamo oltre il diritto. I magistrati hanno il compito di applicare la legge, non di farla. Si avverte in questo momento storico la necessità di un forte richiamo ai reciproci poteri costituzionalmente definiti – afferma Maurizio Gasparri (Fi) – e diventa urgente scrivere una norma che vieti nel nostro Paese l'adozione per coppie gay».



SCALFAROTTO (PD)

«Questa bambina vive in pienezza di diritti»

«La pronuncia del Tribunale minorile di Roma dà a questa bambina la possibilità di vivere in pienezza di diritti il rapporto con le due madri che la assistono, la educano, la crescono – sostiene Ivan Scalfarotto (Pd) –. Da laico penso che vadano rispettate tutte le idee. Ma nessuna convinzione o petizione di principio può far smarrire il principio di realtà».

Adozione gay, altro strappo del giudice

Per la seconda volta il sì del Tribunale dei minori di Roma a una coppia lesbica

LUCIA BELLASPIGA

Mentre il Parlamento fa il suo lavoro, ovvero discute sulla delicata questione della "stepchild adoption" per legiferare, la magistratura entra a gamba tesa e di nuovo, con una sentenza creativa, baipassa e anticipa il Parlamento. È successo a Roma, dove una sentenza del Tribunale dei minori in dieci pagine ha autorizzato l'adozione di una bimba da parte della compagna lesbica di sua madre. La piccola, che è in età scolare, è nata attraverso la fecondazione artificiale eterologa (illegale in Italia) compiuta da sua mamma all'estero con il seme di un "donatore". Ora la convivente della donna potrà anche darle il suo cognome, accanto a quello della madre. Ad impugnare la sentenza del Tribunale dei minori è però il procuratore capo De Angelis, in quanto

conseguenze del provvedimento in discussione al Senato che introduce un simil-matrimonio. Un secondo dopo l'approvazione, la creatività di qualsiasi giudice potrà aprire le porte alle adozioni gay». Della necessità di una norma per evitare derive come quella accaduta a Roma parlano il presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, e il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri: «L'ennesima sentenza creativa in materia antropologica conferma l'anomalia di una giustizia che si sente libera dalla legge», sottolinea il primo, mentre il secondo auspica a questo punto «una norma che vieti categoricamente l'adozione per coppie gay e tuteli veramente i figli. In Italia ci sono leggi che tutelano i minori qualora diventino orfani o in casi particolari di urgenza, ma la bimba di Roma non rientra in questa casistica».



Il procuratore capo De Angelis impugna la sentenza: «Il nostro ordinamento non lo prevede». Trenta giorni per decidere in Corte d'appello

Esattamente com'era successo nell'agosto del 2014, quando lo stesso Tribunale dei minori di Roma aveva per la prima volta in Italia "riconosciuto il progetto di maternità" di due donne lesbiche, una delle quali nel 2009 aveva avuto la figlia con la procreazione assistita (illegale).

Sempre in contrasto con le leggi italiane, si erano in seguito "spostate" in Spagna e poi, come passo successivo, pretendevano l'adozione della bambina da parte della seconda donna. Una pretesa che il Tribunale dei minori aveva accolto sulla base dell'articolo 44 della legge sulle adozioni, che prevede i "casi particolari", ovvero l'adozione di un bambino anche se le prerogative necessarie non esistono (dandolo cioè a chi altrimenti non lo potrebbe adottare) per privilegiare un rapporto affettivo ormai consolidato nel tempo. Un articolo, però, dedicato a bambini orfani o gravemente disabili. Non certo a una bambina che ha la sua mamma, non è disabile né abbandonata e da qualche parte del mondo avrebbe anche un papà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gambino

«L'adozione del figlio del coniuge? Non in senso pieno»



Loiodice

«Sentenza priva di argomentazioni giuridiche»

«La minore né orfana né abbandonata. Evidente la forzatura contro le leggi»

«Unioni civili e genitorialità sono due discorsi ben distinti»

MARCELLO PALMIERI

Della sentenza si sa poco o nulla. L'unica certezza: per la seconda volta, il Tribunale dei minorenni di Roma ha ritenuto che in una coppia lesbica una delle due donne possa adottare la figlia dell'altra, generata attraverso la fecondazione eterologa. Nessuna legge italiana, al momento, consente ciò. L'adozione del figlio del partner è ammessa in un solo caso: quando il minore abbia perso il padre o la madre, e il coniuge superstite sia convolato a nuove nozze. Eterosessuali, s'intende: le uniche previste dal nostro ordinamento.

Ma i giudici, anche stavolta, hanno ritenuto di forzare le norme esistenti per portarle a dire ciò che non dicono. Cos'è dunque successo? Con tutta probabilità, com'era accaduto nel 2014, il Tribunale dei minori di Roma ha ritenuto che la legislazione vigente non sia consonante alla nostra Costituzione. Ma «se un organo giurisdizionale teme che una norma non sia conforme alla nostra Carta fondamentale – spiega Antonio D'Aloia, ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Parma – deve sollevare questione di legittimità costituzionale presso la Consulta. Non può dilatare in proprio

le norme, a suo piacimento». Entrando poi nel merito, il giurista distingue tra la regolamentazione delle unioni omosessuali e quella della loro eventuale capacità genitoriale. Quanto alla prima, ricorda che «il legislatore ha ricevuto dalla Corte costituzionale un preciso mandato a legiferare». Dunque una legge sulle unioni civili va fatta. Ma da qui

Gli esperti

Argomentazioni giuridiche inesistenti. «Si mira a soddisfare la vanità della coppia e non le normali esigenze di vita del bambino» Bene ha fatto il pm a opporsi

a dire che due persone omosessuali possano adottare, molto ce ne passa. Anzi, «dal momento che gli studi scientifici in materia sono tutt'altro che concordi – rimarca il costituzionalista – affermare in questi casi una possibilità genitoriale a tut-

to campo significa rischiare di comprimere i diritti di colui che la stessa legge sulle adozioni ritiene il principale soggetto: vale a dire il minore». Non solo. «La stessa Consulta, in tema di filiazione, ha più volte ricordato che il principio a cui rifarsi deve essere quello dell'*imitatio naturae*, vale a dire «ricreare per il piccolo un ambiente di crescita il più possibile vicino a quello naturale. Dunque segnato da un padre e una madre».

Un concetto, questo, che dall'Università europea di Roma riprende il collega Aldo Loiodice. «La famiglia – scandisce – per l'articolo 29 della nostra Costituzione è la società naturale fondata sul matrimonio. E i successivi articoli 30 e 31, proprio per tutelare i bimbi, ascrivono ai genitori precise responsabilità». Morale: «A mio avviso la sentenza romana non può avere argomentazioni giuridiche. Anzi, pare la soddisfazione di una vanità della coppia, piuttosto che il riconoscimento di normali esigenze di vita». Boccia dunque sotto il profilo costituzionale, la pronuncia romana sembra non reggere neppure sul versante civilistico. Dallo stesso ateneo lo spiega Alberto Gambino, ordinario di diritto privato. Il suo ragionamento parte da una premessa: «In Italia, la *stepchild adoption* non esiste. E l'adozione del figlio del coniuge non è tale in senso pieno, perché questa non cancella, ma si sovrappone alla precedente genitorialità». Per capirci: non instaura rapporti di parentela, diritti all'eredità eccetera, insomma «si tratta di una delle 4 adozioni in casi particolari previste dal nostro ordinamento». E precisamente dall'articolo 44 della legge 184/83 così come modificata nel 2001; quella stessa che, disciplinando la genitorialità in situazioni speciali, ammette l'adozione qualora vi sia «constatata impossibilità di affidamento preadottivo». Una previsione per cercare di non lasciare in orfanotrofio i bimbi problematici, per esempio quelli con un handicap, più difficilmente adottabili. Ebbene, se la nuova sentenza rispecchia quella emessa nel 2014, il ragionamento non tiene. «I giudici – spiega Gambino – hanno ritenuto applicabile l'articolo 44, ma erroneamente, perché la piccola una madre l'aveva». «Manca dunque lo stato di abbandono – conclude concordemente da Milano Anna Galizia Danovi, avvocatessa presidente del Centro per il diritto di famiglia – che è un presupposto di quella norma». Da qui, una certezza: per la giurista, la sentenza si basa su «un'evidente forzatura». Non solo, «è stata pronunciata contro il parere del pubblico ministero», ed è oggetto di impugnazione. Effetti concreti: la sua strada «sarà ancora lunga», i suoi contenuti tutt'altro che assodati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ddl Cirinnà. Resta il nodo "stepchild adoption"

ROMA

La partita slitta a gennaio, ma continua la battaglia politica. Ncd punta al voto segreto per il «no»

Sul ddl Cirinnà la partita si giocherà in gennaio. Dopo che è stata presentata la "nuova" versione del testo sulle unioni civili, il 15 ottobre scorso, infatti, è stato deciso dalla Conferenza dei capigruppo lo slittamento della calendarizzazione in Aula per il sovrapporsi delle urgenze riguardanti la riforma istituzionale sul Senato e la legge di Stabilità. E per l'accordo politico in tal senso dentro la maggioranza di governo. Il confronto si annuncia aspro. I due punti di attrito principali sono la *stepchild adoption* (cioè l'adozione di

un precedente figlio di un convivente da parte dell'altro), che potrebbe fornire un sostegno giuridico alla pratica degli uteri in affitto, e la richiesta che nel testo non vi siano rimandi alla disciplina matrimoniale sancita dalla Costituzione all'articolo 29, come si trova concretizzata nelle norme del Codice civile. Nodi problematici che erano presenti nel testo precedente. E che restano anche nel nuovo, giudicato da molti una riverniciatura dell'altro senza toccarne la sostanza. Su possibili modifiche punta il Nuovo Centrodestra, che vuole "approfittare" delle aperture del ministro delle Riforme

Maria Elena Boschi sulla libertà di coscienza in tali materie (dopo che la stessa Boschi aveva minacciato alleanze trasversali sulla materia), per chiedere il voto segreto, prassi parlamentare che – anche se non ce ne dovrebbe essere bisogno – serve appunto a tutelare il voto di coscienza in dissenso con gli orientamenti del proprio gruppo. «Siamo certi che in Parlamento possa venire fuori una maggioranza che dice "no" all'adozione dei bambini per le coppie omosessuali», ha detto giorni fa il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, leader di Ncd, il partito centrista che governa in maggioranza con il

Pd del presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il premier giorni fa ha ribadito che la legge sarà fatta, ma ha invitato a non erigere muri e a dialogare. Nel suo partito punta sulla libertà di coscienza anche il neopresidente della Commissione Bilancio, Giorgio Tonini. La senatrice dem Monica Cirinnà, relattrice del testo uscito dalla Commissione Giustizia e autrice della sua recente riscrittura, dal canto suo promette «al 98% all'inizio del nuovo anno, tra gennaio e febbraio, almeno l'uscita dal Senato» del ddl, che poi dovrà passare per la seconda lettura a Montecitorio. (G.San.)